



Il Blog di Ugo Fonzar

[Home](#) [Profilo](#) [Archivio](#)

[Postilla](#) » [Sicurezza](#) » [Il Blog di Ugo Fonzar](#) » [Impianti e attrezzature](#) » [Mi firmano i consulenti esterni la dichiarazione CE di conformità – puntata 2](#)

4 novembre 2016

Mi firmano i consulenti esterni la dichiarazione CE di conformità – puntata 2

[Tweet](#) [Mi piace 0](#) [Share](#)

E io gli dico: "hai due minuti? mettiti a sedere che ti spiego (ora che ho letto meglio un po' tutto)"

E lui: "ok, ti ascolto"

E io: "C'è IL FABBRICANTE che è definito dalla direttiva macchine come (tolgo le parti non di interesse) *persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina ..., ed è responsabile della conformità della macchina ... ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina ... oggetto del presente decreto legislativo;*

e ti faccio una prima domanda:

**quindi il fabbricante è il CONSULENTE ESTERNO, giusto?
ma loro hanno progettato o realizzato la macchina?
no di sicuro**

infatti dalle linee guida della direttiva macchine leggo

§79 *Chi è il fabbricante?*

Un fabbricante può essere una persona fisica o una persona giuridica; in altri termini, un individuo o un'entità come una società o un'associazione. Il processo di progettazione e costruzione di macchine o quasi-macchine può comportare la partecipazione di diversi individui o società, ma uno di essi deve assumersi la responsabilità, in quanto fabbricante, della conformità delle macchine o delle quasi- macchine con la direttiva. Poiché i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva concernono principalmente la progettazione e la costruzione della macchina, il soggetto che si trova nella posizione migliore per assolvere a tali requisiti sarà chiaramente quello che in pratica progetta e costruisce la macchina, o che perlomeno ne



231, Adeguamenti, Andrea Rotella, Antincendio, ATEX, Attrezzature di lavoro, buona tecnica, Buone prassi, Cantieri, Certificazione, Consulente, cooperazione colposa, corresponsabilità, Datore di lavoro, denuncia, dichiarazione CE di conformità, dichiarazione di conformità, Dichiarazioni CE di conformità, Direttiva macchine, dirigenti, Documentazione macchine, DPI, DUVRI, Esimiente, Formazione, infortunio, infortuni sul lavoro, ISPEL, Iter CE macchina, **Macchine**, medico competente, prodotti sicuri, quasi-macchine, regola dell'arte, responsabilità, **RSPP**,

controlla i processi di progettazione e costruzione. In alcuni casi il fabbricante può progettare e realizzare la macchina direttamente. In altri casi, la progettazione e la costruzione delle macchine possono essere parzialmente o totalmente demandate ad altri soggetti (fornitori o subappaltatori). Tuttavia, il soggetto che si assume la responsabilità giuridica della conformità delle macchine o quasi-macchine ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio, deve garantire un controllo sufficiente dell'opera dei propri fornitori o subappaltatori e possedere le informazioni necessarie per assolvere a tutti i suoi obblighi ai sensi della direttiva, come specificati nell'articolo 5 – cfr. §105: commenti sull'articolo 5, paragrafo 3. Un soggetto che realizza un insieme di macchine è considerato il fabbricante dell'insieme – cfr. §38: commenti sull'articolo 2, lettera a). Di norma gli elementi che costituiscono un insieme di macchine sono forniti da diversi fabbricanti; tuttavia, un solo soggetto si dovrà assumere la responsabilità della conformità dell'insieme nel suo complesso. Tale responsabilità può essere assunta dal fabbricante di una o più delle unità costitutive dell'insieme, da un'impresa in appalto o dall'utilizzatore. Se un utilizzatore fabbrica un insieme di macchine per uso personale, è considerato il fabbricante dell'insieme – cfr. §80 di seguito.

Altra ipotesi: IL CONSULENTE ESTERNO non è il fabbricante e allora diviene (su mandato del fabbricante già stabilito in UE) il suo **mandatario** che è definito come:

qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in tutto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con il presente decreto legislativo

vado nelle linee guida della direttiva macchine e leggo

§84 Possibilità di nominare un mandatario

Gli obblighi relativi all'immissione sul mercato e alla messa in servizio delle macchine e all'immissione sul mercato delle quasi-macchine sono a carico del fabbricante o del suo mandatario. La possibilità di nominare un mandatario nell'UE è data ai fabbricanti di macchine o quasi-macchine, che siano o meno stabiliti nell'UE, per facilitare l'adempimento dei loro obblighi ai sensi della direttiva. Il mandatario deve ricevere mandato scritto dal fabbricante che specifichi espressamente quali degli adempimenti di cui all'articolo 5 gli sono affidati. Il ruolo del mandatario non va pertanto confuso con quello dell'agente commerciale o del distributore.

§85 Compiti del mandatario

*Un fabbricante può conferire un mandato a un mandatario per l'assolvimento, **in toto o in parte, degli obblighi di cui all'articolo 5.***

Nel caso delle macchine, i compiti affidati dal fabbricante al mandatario possono includere: accertarsi che la macchina soddisfi i relativi requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, assicurare la disponibilità del fascicolo tecnico, fornire le istruzioni per l'uso, effettuare la necessaria valutazione di conformità, redigere e firmare la dichiarazione CE di conformità della macchina, nonché apporre la marcatura CE – cfr. da §103 a §105: commenti sull'articolo 5.

E io: "se tu leggi bene, hai una offerta per stabilire un conferimento di mandatario per firmare la dichiarazione di conformità"

E lui: "sì infatti, è giusto no?"

E io: "fatti furbo! Tu pensi di scaricare su di lui la responsabilità, invece gli dai mandato solo per firmare la dichiarazione di conformità, come se a te facesse male la mano per tener su la penna, ma ci sono altri obblighi MOLTO PIU' IMPORTANTI, di cui al §85, che andrei a lui conferire. Infatti, metterei nel mandato del mandatario tutti gli obblighi possibili, ad es.:

- accertarsi che la macchina soddisfi i relativi requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute,
 - assicurare la disponibilità del fascicolo tecnico,
 - fornire le istruzioni per l'uso,
 - effettuare la necessaria valutazione di conformità,
 - redigere e firmare la dichiarazione CE di conformità della macchina (ok c'è),
 - nonché apporre la marcatura CE
- e poi vediamo se accetta"

Sicurezza, sicurezza del lavoro, sicurezza sul lavoro, Sistemi di gestione, spazi confinati, stato dell'arte, stress, Valutazione rischi, vigilanza

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWIKI](#) ➔



NOVITA'

[Sicurezza sul lavoro 2018](#)

Rotella Andrea

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

Anno: 2018

Versione carta

€ 85,00 (-15%) € 72,50



NOVITA'

[Il Testo Unico sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza](#)

Guariniello Raffaele

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

Anno: 2018

Versione carta

€ 75,00 (-15%) € 63,50



[Manuale operativo per la sicurezza nei cantieri edili](#)

Grandi Marco

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

Anno: 2017

Versione carta

€ 85,00 (-20%) € 68,00



[Antincendio. Casi pratici di progettazione](#)

Cosi Filippo

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

Anno: 2017

Versione carta

€ 65,00 (-29%) € 46,00

E lui: "&\$\$%£/%("£(çç@@"


Morale: ma pensate veramente di trovare qualcuno che per € 5.000,00 si assume tutta la responsabilità di un macchinario anche complesso?

Nota commerciale: se volete, ve la firmo io la dichiarazione di conformità come mandatario ... e per € 4.900,00 😊

Lecture: **4030** | Commenti: **2** |



2 Commenti a "Mi firmano i consulenti esterni la dichiarazione CE di conformità – puntata 2"

1.  **Nicola Novello** scrive:
Scritto il 29-11-2017 alle ore 12:32

Verrebbe da pensare che la firma sulla Dichiarazione di conformità sottintende l'adempimento di tutte le attività che invece sono state scorperate per la rev. 1 del mandato.

2.  **ugo fonzar** scrive:
Scritto il 29-11-2017 alle ore 13:25

esatto
è una falsa attesa infatti

Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web



[eBook - Lavoro in sicurezza](#)

Falcinelli Daniela, Garzi Rosita

Editore: **Cedam**

Anno: 2017

Versione eBook

€ 18,00 +IVA



[eBook - La sicurezza sul lavoro](#)

Roveda Gualtiero

Editore: **Altalex Editore**

Anno: 2016

Versione eBook

€ 9,90 +IVA



[ISL Igiene & sicurezza del lavoro](#)

Editore: **Ipsoa**

€ 199,00



NOVITA'

[Medicina del lavoro pratica](#)

Nicola Magnavita

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

Anno: 2018

Versione carta

€ 45,00 (-15%) € 38,25



[Il manuale di prevenzione incendi](#)

Dattilo Fabio

CNVVFF .

Editore: **Utet Scienze Tecniche**

Anno: 2013

Versione carta

€ 50,00



[POS - Piano Operativo di Sicurezza](#)

Arezzini Michela

[Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail](#)

Invia commento



Editore: **Wolters Kluwer Italia**

Anno: 2012

Versione carta

~~€ 45,00~~ (-30%) € 31,50

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:  **IPSOA**
Gruppo Wolters Kluwer

 **il fisco**
Gruppo Wolters Kluwer

CEDAM

 **UTET**
CELEBRATA

 **INDICIALIA**
Gruppo Wolters Kluwer